I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/73 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1973

che completa, per quanto riguarda i cavolfiori e i pomodori, il regolamento (CEE) n. 228/73 che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 65 dell'atto prevede che per gli ortofrutticoli vengono fissati importi compensativi secondo le condizioni definite al paragrafo 1 dello stesso articolo ; che l'articolo 66 dell'atto prevede i criteri per la fissazione di tali importi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 228/73 (2) ha stabilito le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli e ha fissato detti importi per le mele e le pere ;

considerando che l'applicazione delle predette norme induce a fissare gli importi compensativi anche per i cavolfiori e i pomodori ;

considerando che, per i cavolfiori, sia i prezzi di base comuni che i prezzi alla produzione comunicati dal nuovo Stato membro in causa si riferiscono a prodotti di una determinata presentazione ; che gli importi compensativi fissati sulla base di detti prezzi possono pertanto applicarsi soltanto ai prodotti di tale presentazione ; che per i prodotti di altra presentazione occorre prevedere importi compensativi diversi ottenuti applicando coefficienti di adattamento all'importo di cui sopra ; che, tali coefficienti, già previsti in materia d'interventi sul mercato, sono fissati forfettariamente a 0,69 per i cavolfiori con foglie e a 1,24 per i cavolfiori defogliati ;

considerando che, per i pomodori, i prezzi comunicati dai nuovi Stati membri in causa si riferiscono a pomodori di serra aventi caratteristiche diverse dai pomodori di pieno campo, prodotti considerati per la fissazione del prezzo di base ; che per calcolare gli importi compensativi occorre applicare ai prezzi per i pomodori di serra un coefficiente fissato forfettariamente a 0,55 sulla base dei prezzi rilevati sui mercati nel corso di più campagne,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 228/73 è aggiunto il seguente articolo :

« *Articolo 2 bis*

Gli importi di base applicabili fino al 31 dicembre 1973 per i cavolfiori (sottovoce ex 07.01 B I della tariffa doganale comune) e i pomodori (sottovoce ex 07.01 M della tariffa doganale comune) negli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione originaria, un altro nuovo Stato membro o i paesi terzi, sono fissati nell'allegato I. Tali importi sono applicabili soltanto ai prodotti destinati ad essere consegnati, allo stato fresco, al consumatore. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 228/73 è completato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. GLINNE

ALLEGATO

C. Applicabili ai cavolfiori destinati al consumo allo stato fresco

Dalla Danimarca

Scambi con	Periodo di applicazione	Importi in u.c./100 kg netti		
		Modi di presentazione		
		con foglie	coronati	defogliati
Paesi terzi	dal 1° giugno al 15 novembre	7,5	10,9	13,5
CEE nella sua composizione originaria	dal 1° giugno al 15 novembre	7,5	10,9	13,5
Irlanda	dal 1° giugno al 15 novembre	7,5	10,9	13,5
Regno Unito	dal 1° giugno al 15 novembre	7,5	10,9	13,5

D. Applicabili ai pomodori destinati al consumo allo stato fresco

1. *Dalla Danimarca*

Scambi con	Periodo di applicazione	Importi in u.c./100 kg netti
Paesi terzi	dall'11 giugno al 31 ottobre	15,4
CEE nella sua composizione originaria	dall'11 giugno al 31 ottobre	15,4
Regno Unito	dall'11 giugno al 31 ottobre	15,4
Irlanda	dall'11 giugno al 31 ottobre	8,1

2. *Dall'Irlanda*

Scambi con	Periodo di applicazione	Importi in u.c./100 kg netti
Paesi terzi	dall'11 giugno al 21 novembre	7,3
CEE nella sua composizione originaria	dall'11 giugno al 21 novembre	7,3
Regno Unito	dall'11 giugno al 21 novembre	7,3
Danimarca	dal 1° novembre al 21 novembre	7,3